



**COMUNE DI CASTEL GANDOLFO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
AREA IV URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, RIFIUTI**

NORME INTEGRATIVE AL BANDO DISCIPLINARE DI GARA
Procedura: aperta, articolo 60 del d.lgs. n. 50 del 2016 Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL'AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI
CIG 85703669C0 CUP H29C20000200004

PREMESSE	4
Capo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1. Oggetto dell'appalto- luogo di esecuzione- suddivisione in lotti.	4
Art. 2. Valore dell'appalto.....	6
Art. 3. Durata dell'appalto.....	6
Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
Art. 4. Soggetti ammessi	7
Art. 5. RTI, consorzi e divieto di partecipazione plurima	7
Art. 6. Requisiti di ordine generale	8
6.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale	8
6.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia	9
6.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi	10
6.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti	11
6.5. Ulteriori motivi di esclusione.....	12
6.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale	13
6.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata	14
Art. 7. Requisiti speciali	15

7.1.	Requisiti di idoneità professionale	15
7.2.	Requisiti di capacità economico finanziaria	15
7.3.	Requisiti di capacità tecnico professionale	15
Art. 8.	Sistemi di garanzia della qualità	16
Art. 9.	Possesso dei requisiti per operatori economici a identità plurisoggettiva	16
Art. 10.	Possesso dei requisiti in caso di consorzi di cooperative e consorzi stabili.....	17
Art. 11.	Avvalimento.....	17
Art. 12.	Subappalto.....	18
Art. 13.	Sopralluogo assistito	18
Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.....		19
Art. 14.	Assunzione di responsabilità:.....	19
Art. 15.	Presentazione dell’offerta e termini	19
15.1	Sottoscrizione degli atti.....	20
15.2	Modalità di presentazione dell’offerta in caso di R.T.I. o consorzio.....	21
Capo 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....		22
Art. 16.	Documentazione amministrativa (step 1 – busta a)	22
16.1	Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti.....	22
16.2	Contribuzione ANAC	23
16.3	Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore.....	23
16.4	Passoe.....	24
16.5	Procura (campo non obbligatorio);	24
16.6	f) Documentazione relativa all’avvalimento (campo non obbligatorio);.....	24
16.7	g) Atti relativi al R.T.I o Consorzio (campo non obbligatorio);.....	25
16.8	h) Atti relativi al R.T.I o Consorzio (campo non obbligatorio);.....	25
16.9	Istruzioni per la compilazione del DGUE.....	25
16.9.1	Casi particolari nell’utilizzo del DGUE.....	27
16.9.2	Appendici integranti il DGUE	28
Capo 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA.....		29
Art. 17.	Offerta tecnica.....	29
Capo 6 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA		29
Art. 18.	Offerta economica.....	29
Capo 7 – INVIO DELL’OFFERTA		30
Art 19	Invio dell’offerta (step 4 e 5)	30
Capo 8 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE		30
Art. 20	Criterio di aggiudicazione	30
Capo 9 – FASE DI GARA.....		41
Art. 21	Disciplina generale delle sedute.....	41

Art. 22.	Verifica dei plichi digitali e apertura busta della documentazione amministrativa.....	41
22.1	Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali	41
22.2.	Soccorso istruttorio	42
22.3.	Procedimento relativo al soccorso istruttorio.....	42
Art. 23.	Apertura busta della documentazione tecnica.....	43
23.1	Cause di esclusione in fase di esame della «Documentazione Tecnica»	43
Art. 24.	Apertura busta della documentazione economica e formazione della graduatoria.....	43
24.1.	Cause di esclusione in fase di esame della «Documentazione Economica».....	44
Art. 25.	Verifica di eventuali offerte anomale.....	44
Capo 10 – AGGIUDICAZIONE.....		45
Art. 26.	Proposta di aggiudicazione	45
Art. 27.	Aggiudicazione	45
Art. 28.	Controllo sul possesso dei requisiti.....	45
Art. 29	Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione.....	46
Art. 30.	Adempimenti posteriori all’aggiudicazione.....	46
Capo 11 – STIPULA DEL CONTRATTO.....		46
Art. 31	Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto	46
Art. 32.	Obblighi dell’aggiudicatario	46
Capo 12 – COMUNICAZIONI, QUESITI, DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI		47
Art. 33	Comunicazioni agli operatori economici	47
Art. 34	Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile.....	48
Art. 35	Accesso agli atti	48
35.1	Eventuali limitazioni all’accesso agli atti	49
Art. 36	Controversie	49
36.1	Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente	49
36.2	Controversie in materia contrattuale	49
Art. 37.	Supplente.....	49
Art. 38	Riserva di aggiudicazione	50
Art. 39	Altre disposizioni e informazioni.....	50
39.1	Computo dei termini	50
39.2	Legge di gara.....	50
39.3	Trattamento dei dati personali.....	50
Art. 40	Formulari/Allegati al disciplinare di gara	50

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al capitolato d'appalto relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Castel Gandolfo, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il servizio sopra denominato.

La gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo di apposita Piattaforma che si trova all'indirizzo: <https://gare.networkpa.it/>.

Mediante la piattaforma verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma sono contenute nei documenti al seguente link [https://gare.networkpa.it /manuali](https://gare.networkpa.it/manuali), facenti parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, anche se non materialmente allegati, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

A tal fine, gli operatori economici interessati, qualora non vi abbiano già provveduto, dovranno procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.

Al suddetto indirizzo <https://gare.networkpa.it> sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare, nonché un servizio di assistenza.

La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, firmata digitalmente, ed è disponibile nella sezione documentazione di gara sulla piattaforma, nonché sul profilo committente all'indirizzo <https://www.comune.castelgandolfo.rm.it/index.php>

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.digitpa.gov.it

Il relativo disciplinare telematico è allegato al presente documento (allegato 6).

Capo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 Oggetto dell'appalto- luogo di esecuzione- suddivisione in lotti.

1. L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n 634 del 30/12/2020 e avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta

- economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 2 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. I servizi oggetto dell'appalto, che dovranno essere svolti nel Comune di Castel Gandolfo secondo le modalità specificate caso per caso nel CSA e relativi allegati tecnici, sono i seguenti:
 1. raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui al D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. ed in particolare;
 - a) raccolta domiciliare della frazione urbana residua, della frazione organica, della carta e del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli (lattine e banda stagnata), prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
 - b) raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi ex RUP quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F prodotti da utenze domestiche; raccolta domiciliare su chiamata dei RAEE (da utenze domestiche) e dei rifiuti ingombranti e degli scarti verdi;
 - c) gestione del Centro di Raccolta, comprensivo del presidio, dello svuotamento dei contenitori e quant'altro necessario, secondo quanto previsto nel presente capitolato e relativi allegati;
 - d) trasporto dei rifiuti indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare;
 2. servizi di igiene urbana, quali spazzamento strade, pulizia delle aree mercatali e manifestazioni ed altri servizi complementari compresi trasporti ad impianti autorizzati e ogni onere di smaltimento finale e/o trattamento e/o recupero come descritti nel presente capitolato;
 3. realizzazione e gestione di un sistema di tracciabilità dei rifiuti e contabilizzazione del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze;
 4. campagna di comunicazione e sensibilizzazione.
 3. Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali, pericolosi e non, di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. provenienti da attività produttive e commerciali ovvero originati dal circuito di produzione non domestica, *ad eccezione dei rifiuti di cui al precedente punto a.5*), i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore, esclusi quelli prodotti dalla attività interne di manutenzione dei beni di proprietà dell'Ente.
 4. Non è vantaggioso suddividere il presente servizio in lotti, secondo quanto stabilito dall'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, in ragione dell'importanza dell'univocità dell'interfaccia per l'utenza e poiché la suddivisione in lotti rischia di rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista dei controlli da parte del Comune e dell'attribuzione delle relative responsabilità sulla qualità del servizio reso e sugli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere. Si ritiene inoltre che la suddivisione in più lotti, oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto anche in ragione della necessità di garantire una gestione unitaria dei conferimenti ad un unico soggetto affidatario ed uno standard di servizio omogeneo in tutto il territorio comunale.
 5. Il bando è stato pubblicato sulla GURI n 1 del 04.01.2021
 6. Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 28.12.2020.

ART 2 Valore dell'appalto

1. L'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del Codice, inteso come massimo pagabile al netto di IVA nei 60 mesi della sua durata, è fissato in **€ 7.606.728,85** così ripartito:
 - A) IMPORTO ANNUO SOGGETTO A RIBASSO: € 1.521.345,77
 - B) IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, PER I 5 ANNI DI GESTIONE: € 7.606.728,85
 - C) IMPORTO DEI 6 MESI DI PROROGA: € 760.672,885
2. Si precisa che per la presente gara, limitatamente ai rischi interferenziali, non si individuano specifici costi relativi alla sicurezza da interferenza. La stazione appaltante non ha pertanto ritenuto di dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabile a interferenze e alla redazione del D.U.V.R.I. Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.
3. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che la stazione appaltante al fine del calcolo della base d'asta, ha calcolato il costo della manodopera con incidenza pari al 63 % dell'importo a base di gara.

ART 3 Durata dell'appalto

1. La durata del servizio è di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione del contratto. Al riguardo si rappresenta che in considerazione delle norme che stabiliscono la gestione integrata dei rifiuti per ambiti territoriali (ABI) o soggetto equivalente, si avvertono i partecipanti la presente procedura di gara che per ragioni di forza maggiore, prevalenti ed assorbenti la volontà del Comune di Castel Gandolfo, nell'ipotesi di risoluzione del contratto per cessazione anticipata dalla gestione del servizio rispetto alla durata indicata nel bando di gara sarà obbligo del soggetto gestore cedere al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati nella presente procedura di gara, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami. Se, al momento della cessazione della gestione, i suddetti beni non saranno stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponderà al soggetto gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi
2. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo. La durata del contratto in corso di esecuzione ne potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

ART 4 Soggetti ammessi

1. Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:

- a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:
 - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera d) e dell'articolo 48, del Codice;
 - riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
 - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;

Per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l'offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a), b), c) e d), in una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove gli stessi operatori, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.

ART 5 R T I Consorzi e divieto di partecipazione plurima

1. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;

2. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.
3. Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
 - individualmente e in raggruppamento temporaneo;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
 - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione.
4. Ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
 - non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
 - non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro.
5. Se ricorre una delle condizioni di cui ai due precedenti capoversi, sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

ART 6. Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
 - cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
3. Sono altresì esclusi gli operatori economici privi dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure che non abbiano quantomeno presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

6.1 Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

1. Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 6.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis)** false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.
3. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numero 2, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria si applica il comma 10 dell'art. 80.
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna (con provvedimento espresso) o in caso di revoca della condanna medesima.
6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al 6.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

6.2 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

1. Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 5.3, di:
 - a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
 - b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.

2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 6.3, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

6.3 Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi (articolo 80, comma 3, del Codice)

1. L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

1) in caso di imprenditore individuale: il titolare;

2) in caso di società di persone: tutti i soci;

3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;

4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):

--- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);

--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati, revisori);

--- i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;

--- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);

5) limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre, o comunque di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;

7) i direttori tecnici;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Per un ulteriore approfondimento sul tema si rimanda al Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017, che ha sostituito il precedente Comunicato del 26/10/2016.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)**

1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 6.1 e 6.2), non si procede all'esclusione se l'offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l'offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegare a quest'ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 6.1 e 6.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
5. Nel caso l'operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 6.1 e 6.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dell'azienda affittante o locatrice.
6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l'operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.

6.4 Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

1. L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;

b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

2. L'operatore economico può altresì escluso se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. In ogni caso l'offerente ha l'obbligo di dichiarare anche i debiti di cui alle precedenti lett.re a) e b), anche se non definitivamente accertati.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)**

1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Quanto alla lettera b):

--- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;

--- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella prevista dall'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6.5 Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater) d), e), del Codice)

1. L'esclusione è disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;

b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:

--- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

--- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

--- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

--- l'aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

--- altri illeciti ritenuti rilevanti dalla stazione appaltante, che l'operatore economico ha comunque l'obbligo di dichiarare (es. rinvii a giudizio, risoluzioni contrattuali anche se impugnate, ecc).

d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;

e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater, d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), c-bis), c-ter), c-quater) devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:

--- successivamente al deposito della domanda di concordato con continuità aziendale è ammesso su autorizzazione del tribunale e deve avvalersi di un Operatore economico ausiliario in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento, impegnato nei suoi confronti e nei confronti della Concedente a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto e a subentrare all'Offerente nel caso in cui questa fallisca o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al contratto;

--- dopo il decreto di apertura del concordato è ammesso su autorizzazione del giudice delegato;

--- che ha ottenuto il decreto di ammissione al concordato con continuità, è ammesso salvo che il decreto di ammissione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici;

--- ferme restando le condizioni che precedono, è ammesso anche riunito in raggruppamento temporaneo, purché non in qualità di mandatario e sempre che nessuno degli altri operatori raggruppati sia assoggettato a una procedura concorsuale;

--- qualora prescritto da ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Codice dei contratti, è ammesso solo se si avvale di un Operatore economico ausiliario alle condizioni previste da tale norma.

3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), a mero titolo orientativo ai fini dichiarativi, si rinvia alle Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017). È in ogni caso effettuare le dichiarazioni anche per fattispecie non previste dal DGUE, ovvero dalle citate linee guida, mediante idonea produzione documentale, anche mediante integrazione/modifica del DGUE stesso.

4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 6.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

6.6 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)

1. L'esclusione è altresì disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale;

n) che non accetti di rispettare e di far rispettare e, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere e far sottoscrivere, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, il patto di integrità adottato dalla stazione appaltante e disponibile nella documentazione di gara.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m))
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)**

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.

3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999 rispetta le seguenti condizioni, fatte salve le esclusioni, gli esoneri e le ulteriori deroghe previste dalla medesima Legge:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

6.7 Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

1. E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 6.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del

decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

ART 7. Requisiti speciali

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.

7.1 Requisiti di idoneità professionale (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)

- a) iscrizione presso la CCIAA, o registro professionale o commerciale equivalente o equipollente titolo comunitario per le imprese straniere per l'attività oggetto di gara (gestione rifiuti);
- b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 1, classe E o superiore;
- c) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta secondo la Delibera 20 luglio 2009 come modificata dalla Delibera del 21 novembre 2018, classe E o superiore;

7.2 Requisiti di capacità economico finanziaria (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)

a) dichiarazione di aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, un fatturato globale almeno pari al valore complessivo della presente gara (€ 7.606.728,85).

In ossequio alla previsione contenuta nell'art. 83 comma V del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che la Amministrazione aggiudicatrice ha determinato un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale.

La richiesta di un fatturato è giustificata dalla necessità di selezionare attraverso la presente procedura operatori economici dotati anzitutto di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'aggiudicatario con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato, nonché di capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi resi. Le prevalenti ragioni di interesse pubblico impongono, infatti, di selezionare un concorrente capace di sostenere l'impegno contrattuale in modo da favorire le Amministrazioni nel perseguire obiettivi di interesse generale.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3 Requisiti di capacità tecnico professionale (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C,

del DGUE)

a) dimostrazione di aver eseguito almeno un contratto avente oggetto analogo a quello del presente affidamento, nei 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando, in favore di altro Ente Locale di dimensione simile a quella del Comune di Castel Gandolfo (c.d. contratto di punta), e comunque con popolazione non inferiore a 8.000 abitanti.

Ai fini della computabilità dei servizi dichiarati si richiede che gli stessi abbiano durata di almeno 12 mesi consecutivi e che l'inizio o il termine del servizio si collochi nell'arco temporale richiesto.

Per la dimostrazione del requisito si dovrà allegare certificazione rilasciata dall'Ente o dagli Enti; la certificazione dovrà contenere l'indicazione del tipo di servizio svolto, la durata, l'importo contrattuale, il buon esito ed il numero degli abitanti riferiti agli anni indicati.

ART 8. Sistemi di garanzia della qualità

a) possesso di idonea certificazione di qualità in corso di validità, ai sensi delle norme serie ISO 9001, con scopo coerente ai servizi di cui alla presente procedura.

ART 9. Possesso dei requisiti per operatori economici a identità plurisoggettiva

1. Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale di norma è prevista nel DGUE.

2. I soggetti raggruppati:

a) devono essere indicate le quote di servizio che ciascun soggetto intende assumere;

b) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:

--- l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 6.1 a 6.7;

--- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1, che devono essere posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati;

--- i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2, che devono essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, ma in misura maggioritaria dalla mandataria;

--- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 7.3, che devono essere posseduti dalla mandataria, in quanto contratto di punta non frazionabile;

--- la certificazione di cui al punto 8, che deve essere posseduta singolarmente da tutti gli operatori economici raggruppati;

**Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, riquadro b), del DGUE)**

1. Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici raggruppati. L'individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.

2. Costituisce eccezione alla nota n. 1 con la ripartizione delle prestazioni tra i singoli operatori economici raggruppati, che può essere presentata dal solo mandatario o capogruppo ma che

deve riportare l'identificazione di tutti gli operatori economici raggruppati e la ripartizione percentuale nell'ambito del raggruppamento.

ART 10. Possesso dei requisiti in caso di consorzi di cooperative e consorzi stabili (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

1. I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di cui all'art. 47 del Codice.
2. la certificazione di cui al punto 8, che deve essere posseduta singolarmente da tutte le imprese indicate per l'esecuzione .

ART 11. Avalimento (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, qui integralmente richiamato, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale.
3. L'avvalimento è nel particolare ammesso per i requisiti di cui ai punti 7.2, 7.3 e 8.
4. La documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante, da indicarsi in dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
5. L'operatore economico ausiliario:
 - non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione;
 - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
 - non può avvalersi a sua volta di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
6. Alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale (documento informatico sottoscritto digitalmente dalle parti) o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo le risorse connesse ai requisiti di cui è carente per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e dell'ultimo periodo dell'articolo 89 del Codice e deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico, non potendosi l'avvalimento risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto.
7. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal

ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

8. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
9. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

ART 12. Subappalto (condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 105 del Codice.
2. L'offerente deve dichiarare le prestazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato. Le mere sub-forniture, così come definite dall'articolo 1, comma 1, della Legge n. 192 del 1998, non costituiscono subappalto. Non costituiscono subappalto le attività di cui al terzo comma dell'art. 105.
3. In ogni caso è vietato il subappalto a favore di operatori economici che hanno partecipato alla gara quali offerenti, singoli, in raggruppamento o quali consorziati indicati da un consorzio offerente.
4. Il subappalto deve in ogni caso essere autorizzato dalla stazione appaltante, per le cui modalità si rimanda all'art. 105 del Codice.

ART 13. Sopralluogo assistito

1. Considerata la natura e la complessità dell'appalto, e l'imprescindibile necessità di conoscere i luoghi oggetto di servizio per la formulazione di un'offerta consapevole, è fatto obbligo ai candidati di effettuare il sopralluogo.
2. Il sopralluogo assistito dovrà essere richiesto, nelle date indicate dalla stazione appaltante, fino a 5 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (all'uopo prorogata di un numero di giorni congruo per compensare l'incombente), per mezzo l'apposita funzionalità comunicazioni nella Piattaforma telematica, così da consentire l'organizzazione tecnica del sopralluogo medesimo nel rispetto delle misure di distanziamento sociale. Per tali ragioni non si potrà dar corso a richieste di sopralluogo tardive. La mancata effettuazione del sopralluogo, ovvero la richiesta di sopralluogo oltre il termine, costituiscono causa di esclusione dalla procedura.
3. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento di conferma dell'effettuato sopralluogo, che verrà controfirmato dal RUP o da suo delegato.
4. Il concorrente dovrà consegnare all'interno della documentazione amministrativa l'attestato.
5. Si precisa che alla presa visione saranno ammessi i seguenti soggetti:
 - il legale rappresentante dell'impresa,

- un dipendente o un incaricato della stessa, munito a tal fine di specifica delega;
- il direttore tecnico dell'impresa risultante dall'attestazione rilasciata da una SOA;
- in caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, la presa visione può essere effettuata da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori, e per il tramite delle medesime persone fisiche suindicate;
- in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure da una consorziata per il fine delegata, per il tramite delle medesime persone fisiche suindicate.

Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

ART 14. Assunzione di responsabilità:

1. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato l'appalto remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata;

ART 15. Presentazione dell'offerta e termini

1. L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla Stazione appaltante, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio del 19.02.2021 – ore 12.00 a.m.- pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.
2. L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante l'utilizzo di (e la sottomissione a) alla Piattaforma, con le modalità ivi stabilite.
3. La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire collegandosi al sito internet <https://gare.networkpa.it> , accedendo alla Piattaforma con le proprie credenziali, ed individuando la procedura in oggetto.
In particolare, il concorrente, dovrà inviare:
 - la documentazione amministrativa,
 - l'offerta tecnica
 - l'offerta economica,
4. Ai fini della presentazione dell'offerta, i concorrenti devono prendere visione delle "Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica", disponibili sulla piattaforma digitale, <https://gare.networkpa.it> , ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno accedere all'indirizzo: <https://gare.networkpa.it>, e provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi previsto) ovvero se, già registrati, effettuare il Login. Nella pagina di Dettagli del bando, qualora non sia stato effettuato l'accesso, sarà presente il comando Effettua il login per partecipare: cliccando su questo pulsante si verrà

reindirizzati alla pagina dove inserire le proprie credenziali di accesso alla piattaforma o in cui iniziare la procedura di registrazione. Nel caso si sia già loggati, sarà

5. Ai sensi dell'art. 79 comma 5-bis del Codice qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.
6. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, nonché presso la sezione documentazione di gara direttamente a Sistema.

15.1 Sottoscrizione degli atti

1. Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale. I titolari dello strumento di Firma Digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, contrattuali, le regole tecniche e le deliberazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma Digitale, così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonera espressamente la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di Firma Digitale.
2. L'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale sono disciplinate dal Codice dell'Amministrazione Digitale e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.
3. La domanda e le offerte sono sottoscritte:
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
4. Il concorrente, ove ricorra il caso, allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 Modalità di presentazione dell'offerta in caso di R.T.I. o consorzio

1. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento d'impresa, l'onere della trasmissione alla Piattaforma della documentazione di gara è in carico unicamente all'Operatore Economico mandatario che, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel sistema le ditte facenti parte del raggruppamento.
2. La registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario mentre non è obbligatoria la registrazione al portale degli Operatori Economici mandanti.
3. Per inserire la struttura del raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando Aggiungi partecipante al raggruppamento e compilare i campi richiesti.
4. La mandataria deve intendersi abilitata a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, ferma restando la necessità di sottoscrizione congiunta dell'offerta.
5. Le mandanti eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria.
6. Resta ferma la necessità della sottoscrizione congiunta dell'offerta economica, da parte di tutti i soggetti del raggruppamento non formalmente costituito.

Capo 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ART 16. Documentazione amministrativa (step 1 – busta a)

1. Dopo aver compilato l'“anagrafica” di partecipazione, nella sezione “documenti amministrativi”, l'offerente dovrà caricare a Sistema, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, conformi al modello allegato denominato “DGUE”;
 - b) documento PASSOE;
 - c) garanzia provvisoria;
 - d) attestazione sopralluogo;
 - e) modello riservatezza;DOCUMENTI SOLO EVENTUALI (campi non obbligatori in Piattaforma):
 - f) procura;
 - g) documentazione relativa all'avvalimento;
 - h) atti relativi al R.T.I. o Consorzio;Il tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.
2. Tali documenti dovranno essere allegati a Sistema utilizzando gli appositi campi disponibili, i quali saranno nominati con la medesima terminologia utilizzata nei successivi punti.

16.1 Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti

1. Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione, conforme all'allegato “DGUE”. Detto modello è stato opportunamente modificato dalla Stazione Appaltante ai fini di integrarlo con le dichiarazioni attualmente mancanti nel DGUE ministeriale.
2. Si invitano gli operatori economici ad utilizzare il modello allegato, ovvero ad integrare il proprio DGUE standard con le dichiarazioni mancanti.
3. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
4. Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione del dichiarante, con allegazione del documento di identità del sottoscrittore;
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.
5. Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.
6. Il “DGUE” dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente e, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.

16.2 Contribuzione ANAC

1. Il pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 non è dovuto, in forza dell'art. 65 del cd. "decreto Rilancio", DL n. 34/2020.

16.3 Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore

1. Il concorrente dovrà inserire/allegare in Piattaforma idonea garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice, a beneficio dell'Amministrazione, per un importo pari al 2% (due per cento) del valore stimato dell'appalto pari a € 7.606.728,885.
2. La garanzia potrà essere costituita a scelta dell'offerente da:
 - contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
3. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31, Pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell'«Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
4. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>
5. Ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì caricare a sistema l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese.
6. L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice. A tal fine il concorrente dovrà

dichiarare il possesso e la tipologia delle certificazioni che hanno legittimato la riduzione dell'importo, ovvero dichiarare la condizione che legittima la riduzione.

7. La fideiussione di cui alla lettera b), nonché l'impegno del fideiussore se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema.
8. Nel caso in cui l'istituto garante non emetta la fideiussione o l'impegno con firma digitale l'offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
 - la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;
 - la copia per immagine riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità.

16.4 Passoe

1. Il concorrente dovrà inserire/allegare a sistema il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS.
2. Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

N.B. Nella generazione del PASSOE l'operatore economico dovrà aggiornare l'elenco dei soggetti da verificare, i quali dovranno coincidere perfettamente con quelli presenti nel DGUE presentato da ciascun soggetto.

In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.

In caso di avalimento il documento Passoe dovrà riferirsi anche alle imprese ausiliarie.

16.5 Procura (campo non obbligatorio);

1. Qualora la dichiarazione di cui all'Allegato del presente Disciplinare, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.
2. Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell'apposito campo del sistema denominato "Procura".
3. La stazione appaltante si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

16.6 f) Documentazione relativa all'avalimento (campo non obbligatorio);

1. In caso di ricorso all'avalimento, di cui al precedente art. 10 del presente Disciplinare, in conformità all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare/inserire a sistema la seguente documentazione:
 - dichiarazione d'impegno;
 - contratto di avalimento in originale o copia autentica.

16.7 g) Atti relativi al R.T.I o Consorzio (campo non obbligatorio);

1. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve allegare/inserire nell'apposito campo del sistema "Atti relativi a R.T.I. o Consorzio", copia scannerizzata dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale.
2. È facoltà della stazione appaltante richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.

16.8 h) Atti relativi al R.T.I o Consorzio (campo non obbligatorio);

1. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve allegare/a Sistema copia scannerizzata dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente.
2. È facoltà della stazione appaltante richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.

16.9 Istruzioni per la compilazione del DGUE

1. Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari per quanto di propria competenza.
2. Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.
3. Il DGUE è articolato come segue:
Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).
Parte II. Informazioni sull'operatore economico.
Sezione A. Informazioni sull'operatore economico, con l'indicazione, in successione:
--- l'individuazione e la forma giuridica;
--- le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
--- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b);
lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
--- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 6.3;
(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)
Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del

consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. indicazione delle prestazioni per le quali si indica il subappalto facoltativo, alle condizioni di cui al punto 12.

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 6.1. a 6.7).

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 6.1 a carico di soggetti di cui al punto 6.3; inoltre, se ricorre il caso:

--- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;

--- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;

--- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 6.3, lettera b);

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 6.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

--- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 6.5, lettera a);

--- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 6.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;

--- gravi illeciti professionali di cui al punto 6.5, lettera c) e seguenti, con informazioni su tali illeciti;

(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);

--- conflitti di interesse di cui al punto 6.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 6.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 6.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;

(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

--- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 6.2;

--- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 6.6, lettera f), con indicazione delle stesse;

--- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 6.6, lettera g);

--- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 6.6, lettera h);

--- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 6.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;

--- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 6.6, lettera l);

--- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 6.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;

--- condizioni di *pantouflage* o *revolving door* di cui al punto 6.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 6.3, lettera a);

(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 7)

Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A.

Sezione B. Capacità economica e finanziaria.

Sezione C. Capacità tecniche e professionali.

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (*omesso in quanto non pertinente*)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.

È necessaria l'allegazione del documento di identità di tutti i soggetti (o dell'unico soggetto) che sottoscrivono il documento solamente nel caso in cui i documenti non siano sottoscritti con firma digitale.

16.9.1 Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

--- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;

--- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;

--- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;

--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

16.9.2 Appendici integranti il DGUE

Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi spazio sufficiente all'interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE. Le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate. Esse Sono così articolate:

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1, degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1, degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.

Capo 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

ART. 17. Offerta tecnica

1. Nella sezione relativa all'offerta tecnica, l'offerente dovrà caricare l'offerta tecnica, debitamente sottoscritta con firma digitale, la quale sarà l'unico elemento preso in considerazione dal seggio di gara ai fini dell'attribuzione del punteggio.
2. L'offerta Tecnica dovrà contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché i fascicoli previsti di cui al successivo art. 20. La presenza nella documentazione di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativa all'offerta costituisce causa di esclusione dalla gara.
3. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la suddetta relazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Capo 6 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

ART. 18. Offerta economica

1. Nella sezione relativa all'offerta economica, l'offerente dovrà caricare il modello di offerta predisposto dalla stazione appaltante, debitamente sottoscritto con firma digitale, il quale sarà l'unico elemento preso in considerazione dal seggio di gara ai fini dell'attribuzione del punteggio.
2. Il concorrente relativamente alla busta C dovrà compilare il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante e disponibile tra la documentazione di gara. Anche detto file deve essere firmato digitalmente.
3. L'offerta economica comprende il ribasso percentuale sulla base d'asta. **È necessaria l'indicazione dei costi e degli oneri di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.**
4. L'offerta economica è sottoscritta con firma digitale.
5. Sono inammissibili le offerte economiche plurime, condizionate, o che superino l'importo a base d'asta.
6. Per raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione del modello "dichiarazione di offerta economica" dovrà essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

Capo 7 – INVIO DELL’OFFERTA

ART 19 Invio dell’offerta (step 4 e 5)

1. Dopo aver verificato di aver caricato i file corretti, per inviare definitivamente i documenti alla Stazione Appaltante è necessario cliccare su Trasmetti e conferma domanda di partecipazione.
2. Dopo aver confermato la propria partecipazione alla gara, la piattaforma invia in automatico una e-mail riepilogativa al proprio indirizzo PEC, in cui sono elencati i documenti che sono stati caricati e il loro relativo codice. Nel caso in cui la PEC non pervenisse entro un’ora, si prega di contattare con urgenza l’assistenza.
3. Il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta.
4. Gli step precedenti del percorso guidato per l’invio dell’offerta, per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione, non consentono e non costituiscono l’effettivo l’invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema sino al compimento dello step previsto dal presente articolo.

Capo 8 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

ART 20 Criterio di aggiudicazione

1. La Amministrazione aggiudicatrice procederà alla valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, assegnando sino a 75 punti all’Offerta Tecnica e sino a 25 punti all’Offerta Economica.
2. La gara sarà aggiudicata al soggetto che avrà ottenuto complessivamente il punteggio migliore, dato dalla somma del punteggio tecnico con quello economico.
3. Per l’offerta tecnica, la commissione esprimerà la propria valutazione seguendo i successivi criteri e sub criteri, così come di seguito specificato.

Fascicolo 1

Progetto tecnico che comprenda la descrizione dettagliata ed esecutiva dell’organizzazione del servizio (Piano Programma Organizzativo), comprensiva di tabelle riepilogative del personale operativo, dei mezzi impiegati e delle attrezzature previste. La relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi con indicazione ai singoli sub criteri valutativi prestabiliti. Il tutto in massimo 100 facciate, formato A4, numerate (escluso copertina, indici).

Ad integrazione potranno essere allegati alla relazione di progetto sopra indicata, uno o più elaborati contenenti esclusivamente grafici/planimetrie in formato A4 o A3, per un numero complessivo massimo di **5 facciate/elaborati**. Il tutto evitando impaginazioni, margini o caratteri che rendano disagevole la lettura da parte dei commissari. Allorquando rilevi uno sfioramento dei numeri massimi suindicati, l’offerta potrà subire una penalizzazione nell’attribuzione del relativo coefficiente, in quanto la prolissità costituisce oggettivamente dell’incapacità di sintesi, costituendo al contrario un pregio la capacità della relazione di evidenziare con immediatezza i suoi punti caratterizzanti

Disciplinare di gara

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N. SUB	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1.	In base alle offerte tecniche organizzative dei servizi ritenute più corrispondenti alla realtà territoriale (organizzazione e programmazione delle diverse attività, squadre e carichi di lavoro, giorni dei servizi) e, in accordo a quanto previsto dall'art. 95 ed altri del Codice e ss.mm.ii., per garantire che i concorrenti possiedano l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, in base al possesso di certificazioni e attestazioni, così suddivisi:	24	1	In base alla descrizione delle squadre di lavoro dei servizi di raccolta domiciliare che evidenzi in dettaglio l'organizzazione del personale e le caratteristiche quali-quantitative dei mezzi dimensionati per ogni servizio	4		
			2	In base alla descrizione delle squadre di lavoro dei servizi degli altri servizi previsti dal bando (spazzamento, centro di raccolta, servizi a chiamata, ecc.) che evidenzi in dettaglio l'organizzazione del personale e le caratteristiche quali-quantitative dei mezzi dimensionati per ogni servizio	4		
			3	In base all'analisi dei carichi di lavoro (per esempio espressi in numero di prese a turno) delle squadre di raccolta domiciliare che permettano di verificare la congruità dei dimensionamenti indicati nell'offerta tecnica	4		
			4	In base alla calendarizzazione settimanale dei principali servizi che evidenzi la distribuzione organizzativa di personale e mezzi	4		
			5	In base al possesso di certificazioni da parte delle concorrenti, emesse da organismi abilitati, precedenti la data di pubblicazione del bando. Se non indicato diversamente nel singolo subcriterio, in caso di raggruppamento (costituito o costituendo), di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 lett. e) del Codice, e di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, per ottenere il punteggio indicato, <u>tutte le ditte partecipanti</u> devono rispettare il criterio richiesto; in caso di consorzi di cui all'art. 45 lett. b) e c) del Codice, il criterio richiesto deve essere posseduto da tutte le consorziate esecutrici. In particolare:			
			5.1	Per garantire una maggiore qualità della concorrente in <u>tema ambientale</u> : possesso di certificazione ISO 14001 , oppure possesso di regolamento CE 1221/2009-EMAS , attinenti al servizio in oggetto			4
			5.2	Per garantire una maggiore qualità della concorrente in tema di <u>sicurezza, salute e diritti dei lavoratori</u> : possesso di certificazione OSHAS 18001 oppure SA 8000 oppure ISO 45001 , attinenti al servizio in oggetto			4
			Totale				16

Fascicolo 2								
Elenco sintetico delle proposte migliorative ed integrative, descritte in modo dettagliato nel Piano Programma Organizzativo di cui al Fascicolo 1, vincolanti per l'Impresa.								
La relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi con indicazione ai singoli sub criteri valutativi prestabiliti. Il tutto in massimo 20 facciate , formato A4, numerate (escluso copertina, indici), evitando impaginazioni, margini o caratteri che rendano disagiata la lettura da parte dei commissari. Allorquando rilevi uno sfioramento dei numeri massimi suindicati, l'offerta potrà subire una penalizzazione nell'attribuzione del relativo coefficiente, in quanto la prolissità costituisce oggettivazione dell'incapacità di sintesi, costituendo al contrario un pregio la capacità della relazione di evidenziare con immediatezza i suoi punti caratterizzanti								
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N. SUB	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	
2.	In base alle offerte che proporranno soluzioni migliorative rispetto alle prescrizioni minime previste dal Capitolato Speciale d'Appalto (per soluzioni migliorative, si intendono quelle proposte hanno ad oggetto gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, e possono essere sempre e comunque introdotte in sede di offerta; possono, inoltre, essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, ivi comprese quelle previste dall'art. 15 del Capitolato, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste).	15	1	Per la fornitura e gestione di isole ecologiche informatizzate (fino a max 2 isole) ; il punteggio C_i verrà attribuito secondo la seguente relazione: $C_i = R_i/R_{max}$ ove: dove R_i è il valore indicato nell'offerta in esame, R_{max} è il valore indicato nell'offerta con valore maggiore.		2		
			2	In base all'estensione dell'orario di presidio del Centro di Raccolta, per 4 ore/sett , con distribuzione dell'orario che preveda 8 ore di apertura nella giornata di sabato e 4 ore di apertura nella giornata di domenica, per complessive 40 ore/sett (rispetto alle 36 ore/sett previste nel CSA), in conformità al DM 13 febbraio 2014 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani"			3	
			3	Per la dotazione di automezzi con alimentazione elettrica e/o ibrida e/o a metano e/o a GPL (fino a max 3 mezzi); $C_i = R_i/R_{max}$ ove: dove R_i è il valore indicato nell'offerta in esame, R_{max} è il valore indicato nell'offerta con valore maggiore.		3		
			4	Descrizione delle attività di monitoraggio del territorio , per contenere il fenomeno dell'abbandono di rifiuti, offerte dalla concorrente (quali, fornitura foto trappole, organizzazione giornate ecologiche, ecc.)	4			
			5	In base ad altre soluzioni migliorative od integrative, sufficientemente dettagliate nelle modalità organizzative e descritte nel Fascicolo 1, ad esclusione delle soluzioni riferite ad altri punteggi di gara.	3			
				Totale	7	5	3	

Fascicolo 3							
<p>Relazione tecnica di un piano di riduzione e riutilizzo dei rifiuti, in conformità al DM 13 febbraio 2014 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, indicante (1) obiettivi finali relativi a riduzione delle quantità di rifiuti prodotti e/o avviati ad impianti autorizzati alla preparazione per il riutilizzo, (2) azioni per il conseguimento di detti obiettivi, comprensive di modalità e tempi di attuazione.</p> <p>La relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi con indicazione ai singoli sub criteri valutativi prestabiliti. Il tutto in massimo 30 facciate, formato A4, numerate (escluso copertina, indici), evitando impaginazioni, margini o caratteri che rendano disagevole la lettura da parte dei commissari. Allorquando rilevi uno sfioramento dei numeri massimi suindicati, l’offerta potrà subire una penalizzazione nell’attribuzione del relativo coefficiente, in quanto la prolissità costituisce oggettivazione dell’incapacità di sintesi, costituendo al contrario un pregio la capacità della relazione di evidenziare con immediatezza i suoi punti caratterizzanti</p>							
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N. SUB	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
3.	In base alla relazione tecnica di un piano di riduzione, di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, in conformità al DM 13 febbraio 2014 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, ed in particolare:	10	1	In base agli obiettivi finali (espressi in ton/anno o kg/ab/anno per ogni azione di progetto) relativi a riduzione delle quantità di rifiuti prodotti e/o alle quantità di rifiuti destinati ad impianti autorizzati alla preparazione per il riutilizzo e in base all’analisi del miglioramento dei fattori ambientali (espresso in termini di CO ₂ prodotta od evitata)	5		
			2	In base alla descrizione delle azioni e dei criteri di calcolo che dimostrino il raggiungimento degli obiettivi riportati al precedente subcriterio 3.1, comprensive di modalità e tempi di attuazione	5		
				Totale	10		

Fascicolo 4								
Relazione tecnica descrittiva di un sistema di tracciabilità dei servizi e contabilizzazione del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze in modo da facilitare il controllo dei servizi da parte dell'Ente nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del CSA.								
La relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi con indicazione ai singoli sub criteri valutativi prestabiliti. Il tutto in massimo 40 facciate , formato A4, numerate (escluso copertina, indici), evitando impaginazioni, margini o caratteri che rendano disagiata la lettura da parte dei commissari. Allorquando rilevi uno sfioramento dei numeri massimi suindicati, l'offerta potrà subire una penalizzazione nell'attribuzione del relativo coefficiente, in quanto la prolissità costituisce oggettivazione dell'incapacità di sintesi, costituendo al contrario un pregio la capacità della relazione di evidenziare con immediatezza i suoi punti caratterizzanti								
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N. SUB	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	
4.	In base alla descrizione di un sistema di tracciabilità dei servizi e contabilizzazione del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze in modo da facilitare il controllo dei servizi da parte dell'Ente Appaltante, valorizzando una specifica esperienza idonea ad illuminare la qualità dell'offerta, così suddivisi:	10	1	<p>dimostrazione di aver attuato e gestito, per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi continuativi negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, in uno o più Comuni, afferenti ad un unico Contratto di Servizi, aventi popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, un sistema di tracciabilità dei servizi di raccolta rifiuti e di gestione dei dati al quale l'Ente ha potuto accedere in remoto, in tempo reale (<i>ovvero non appena le informazioni sono disponibili per il soggetto gestore e comunque non oltre le 24 ore dallo svolgimento del servizio stesso</i>), per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo.</p> <p>In caso di raggruppamento (costituito o costituendo), di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 lett. e) del Codice, e di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, per ottenere il punteggio indicato, il requisito deve essere posseduto da almeno una concorrente del raggruppamento. Non è ammesso avvalimento.</p> <p>La verifica del rispetto del criterio è effettuata in sede di offerta attraverso una specifica dichiarazione di regolare esecuzione del rappresentante legale dell'Ente Appaltante, resa nelle forme appropriate, ai sensi del DPR 445/2000, attestante il rispetto dell'oggetto del subcriterio e specificando periodo di esecuzione del sistema attivato, nome del/dei Comune/i ove svolti i servizi, popolazione nel periodo di funzionamento.</p> <p>Eventuali carenze o mancanza di chiarezza delle informazioni contenute nella dichiarazione comporteranno l'attribuzione di un punteggio pari a zero.</p>			3	
			2	In base alla descrizione del sistema di tracciabilità dei rifiuti al fine di facilitare il controllo dei servizi da parte dell'Ente, specificando la modalità affinché le informazioni necessarie al controllo siano fruibili dall'Ente in tempi adeguati	2			
			3	In base alla descrizione del sistema di contabilizzazione dei conferimenti dei rifiuti effettuati dalle utenze	2			
			4	In base alla descrizione di un progetto di verifica del corretto utilizzo delle compostiere domestiche da parte delle utenze, che permetta di limitare il numero	3			

Disciplinare di gara

				di ispezioni da effettuare annualmente, attraverso strumenti innovativi di controllo, quali ad esempio la contabilizzazione dei conferimenti delle utenze, in conformità al DM 13 febbraio 2014 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani"			
					Totale	7	3

Fascicolo 5							
Relazione tecnica descrittiva delle attività di comunicazione ed informazione alle utenze nella fase di avvio dei servizi ed a regime.							
La relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi con indicazione ai singoli sub criteri valutativi prestabiliti. Il tutto in massimo 40 facciate , formato A4, numerate (escluso copertina, indici), evitando impaginazioni, margini o caratteri che rendano disagiata la lettura da parte dei commissari. Allorquando rilevi uno sfioramento dei numeri massimi suindicati, l'offerta potrà subire una penalizzazione nell'attribuzione del relativo coefficiente, in quanto la prolissità costituisce oggettivamente dell'incapacità di sintesi, costituendo al contrario un pregio la capacità della relazione di evidenziare con immediatezza i suoi punti caratterizzanti							
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N. SUB	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
5.	In base alla descrizione di un sistema di tracciabilità dei servizi e contabilizzazione del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze in modo da facilitare il controllo dei servizi da parte dell'Ente Appaltante, ed in particolare:	7	1	In base al dettaglio descrittivo delle forniture e dei servizi previsti per la campagna di comunicazione in fase di avvio ed a regime	1		
			2	In base alla descrizione delle campagne di comunicazione presso le scuole	1		
			3	In base alla modalità di gestione dei servizi numero verde ed ecosportello , in conformità al DM 13 febbraio 2014 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani"	1		
			4	Fornitura dell' applicazione informativa per dispositivi Android ed Apple (smartphone e tablet) fin dall'avvio del servizio conforme con quanto richiesto all'art. 29 del CSA. La verifica del rispetto del criterio è effettuata in sede di offerta attraverso una specifica dichiarazione del rappresentante legale del soggetto produttore e fornitore dell'applicazione informativa , resa nelle forme appropriate, ai sensi del DPR 445/2000, attestante il rispetto di tutti i criteri richiesti all'art. 29 del CSA e che il servizio informativo via App è erogato attraverso software che ha acquisito, prima della data di pubblicazione del bando, qualificazione AgID e che il fornitore è iscritto presso l'AgID Cloud Marketplace. Eventuali carenze o mancanza di chiarezza delle informazioni contenute nella dichiarazione comporteranno l'attribuzione di un punteggio pari a zero.			4
				Totale	3		4

Fascicolo 6								
Relazione delle attività di consulenza che l'azienda offre in modo da facilitare l'attivazione della tariffa puntuale nel territorio oggetto di gara, con descrizione di eventuali innovazioni tecniche e/o di contabilizzazione dei comportamenti dell'utenza.								
La relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi con indicazione ai singoli sub criteri valutativi prestabiliti. Il tutto in massimo 40 facciate , formato A4, numerate (escluso copertina, indici, allegato relativo a schema di regolamento di disciplina della tariffa puntuale), evitando impaginazioni, margini o caratteri che rendano disagevole la lettura da parte dei commissari. Allorquando rilevi uno sfioramento dei numeri massimi suindicati, l'offerta potrà subire una penalizzazione nell'attribuzione del relativo coefficiente, in quanto la prolissità costituisce oggettivazione dell'incapacità di sintesi, costituendo al contrario un pregio la capacità della relazione di evidenziare con immediatezza i suoi punti caratterizzanti								
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N. SUB	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	
6.	In base alla descrizione delle attività di consulenza che l'azienda offre in modo da facilitare l'attivazione della tariffa puntuale nel territorio oggetto di gara, con descrizione di eventuali innovazioni tecniche e/o di contabilizzazione dei comportamenti dell'utenza, valorizzando una specifica esperienza idonea ad illuminare la qualità dell'offerta, così suddivisi:	19	1	<p>Dimostrazione di aver attuato e gestito, per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi continuativi negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, in uno o più Comuni, afferenti ad un unico Contratto di Servizi, aventi popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, ove attiva la tariffa puntuale (nella versione tributo o nella versione tariffa corrispettiva), la lettura dei mastelli/contenitori dotati di TAG RFID o barcode, attraverso un sistema di lettura e trasmissione dati alla piattaforma gestionale.</p> <p>In caso di raggruppamento (costituito o costituendo), di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 lett. e) del Codice, e di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, per ottenere il punteggio indicato, il requisito deve essere posseduto da almeno una concorrente del raggruppamento. Non è ammesso avalimento.</p> <p>La verifica del rispetto del criterio è effettuata in sede di offerta attraverso una specifica dichiarazione di regolare esecuzione del rappresentante legale dell'Ente Appaltante (in caso di tributo puntuale) o del rappresentante legale della concorrente (in caso di tariffa corrispettiva puntuale), resa nelle forme appropriate, ai sensi del DPR 445/2000, attestante il rispetto dell'oggetto del subcriterio e specificando periodo di esecuzione, nome del/dei Comune/i ove svolti i servizi, popolazione nel periodo di funzionamento.</p> <p>Eventuali carenze o mancanza di chiarezza delle informazioni contenute nella dichiarazione comporteranno l'attribuzione di un punteggio pari a zero.</p>			3	
			2	In base alla descrizione delle attività di consulenza che l'azienda offre in modo da facilitare l' attivazione della tariffa puntuale nel territorio oggetto di gara	1			
			3	In base alla descrizione del modello di calcolo della tariffa puntuale proposto, che permetta di associare la valutazione dell'impatto ambientale prodotto dalle utenze nella gestione dei propri rifiuti espresso in quantità di CO₂ prodotta , ed in base all'esempio di Regolamento per la disciplina della tariffa puntuale coerente con il modello di calcolo proposto .	4			

Disciplinare di gara

			4	In base alla modalità ed impegno dell'azienda a proprio carico (espresso in Euro/ab/anno), per garantire incentivi (premierità) alle utenze nel periodo transitorio, dalla stipula del contratto all'avvio formale del sistema di tariffa puntuale (anche per l'intera durata contrattuale se l'Ente non dovesse procedere all'avvio del sistema di tariffa puntuale), coerenti con il modello di calcolo proposto nel subcriterio 6.3.	1		
				Totale	6		3

20.1 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

- 1 La valutazione degli elementi di natura discrezionale (colonna identificata con la lettera D), sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra 0 ed 1 da parte dei componenti della commissione giudicatrice, sulla base dei criteri previsti dal presente disciplinare di gara.
2. Si precisa che i coefficienti, variabili tra 0 ed 1, attraverso i quali si procede alla individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione, sono determinati:
 - effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri specificati nel presente disciplinare, alle proposte tecniche dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, con la seguente scala di valori:

Giudizio generale attribuito ad ogni aspetto qualitativo		coefficiente
Inadeguato	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti, mezzi o altri beni strumentali) incomplete – inadeguate – fuori tema e difficilmente aderenti al contesto – inattuabili e/o inutili – indeterminate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – qualitativamente non in linea con quanto richiesto – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,00 a 0,19
Appena sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni e/o prodotti, mezzi o altri beni strumentali) generiche – attinenti ma difficilmente attuabili e/o di dubbia utilità – determinate in modo vago per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – difficilmente verificabili – qualitativamente e quantitativamente non sempre in linea con quanto richiesto dalla lex specialis – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,20 a 0,39
Sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni e/o prodotti, mezzi o altri beni strumentali) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili seppur talune scontanti deficit di utilità – sufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – con taluni aspetti di dubbia verificabilità – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto dalla lex specialis – complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare	Da 0,40 a 0,59

	esecuzione del servizio.	
Discreto	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni e/o prodotti, mezzi o altri beni strumentali) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili e utili – ben determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – verificabili – qualitativamente e quantitativamente in linea con le richieste della lex specialis– complessivamente buone rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,60 a 0,79
Buono	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni e/o prodotti, mezzi o altri beni strumentali)precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate – attività realizzabili e misurabili – con contenuti innovativi – qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis, con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza nell’esecuzione del servizio.	Da 0,80 a 0,89
Ottimo	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni e/o prodotti, mezzi o altri beni strumentali) eccellenti, originali e di pregio – idonee, per qualità e quantità, ad innovare o elevare o comunque qualificare gli standard rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis– in grado di far conseguire finalità ulteriori, sia per quantità che per qualità che in termini di efficienza e di efficacia. Concretezza, fattibilità e verificabilità degli interventi pregevole, con ampia garanzia di qualità ed efficienza nell’esecuzione del servizio.	Da 0,90 a 1

- determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti, in relazione a ciascun parametro di valutazione;
- attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie;
- moltiplicando il coefficiente definitivo, al punteggio massimo previsto per ciascun parametro di valutazione.

3. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Per ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio quantitativo nella colonna identificata con la dicitura “punti Q max” delle seguenti tabelle, la commissione calcola il coefficiente Ci con la seguente formula: $C_i = R_i/R_{max}$, dove Ri è il valore indicato nell’offerta in esame, Rmax è il valore indicato nell’offerta con valore maggiore.

4. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti (coefficiente 1) o non attribuiti (coefficiente 0) in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

4. La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$PT_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

PTi è il punteggio tecnico del concorrente i

Cai è il coefficiente relativo al criterio di valutazione a del concorrente i

C_{bi} è il coefficiente relativo al criterio di valutazione b del concorrente i

.....

C_{ni} è il coefficiente relativo al criterio di valutazione n del concorrente i

P_a è il peso del criterio di valutazione a

P_b è il peso del criterio di valutazione b

.....

P_n è il peso del criterio di valutazione n

5. Nella circostanza che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto (75 punti), a garanzia del mantenimento del rapporto qualità/prezzo indicati (75/25) si procederà alla "riparametrazione" di 2° livello dei punteggi. Saranno attribuiti 75 punti al concorrente col punteggio più alto (migliore offerta tecnica) e agli altri concorrenti i valori ottenuti mediante proporzione lineare

20.2 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (MAX 25 PUNTI)

1. Alle offerte economiche valide verrà assegnato il relativo punteggio come di seguito specificato.
2. Il punteggio massimo di **25 punti** sarà attribuito all'offerta con il ribasso % più alto sull'importo posto a base di gara per l'esecuzione dei servizi indicati nel capitolato speciale, secondo la seguente formula:

$$P = (RA/R_{MAX})^{\alpha} \times 25$$

DOVE:

P = Punteggio attribuito alla Ditta in esame

RA = Ribasso dell'offerta dalla Ditta in esame

R_{MAX} = Ribasso Massimo offerto.

α = coefficiente fissato in 0,4.

3. Si evidenzia che quanto dichiarato in offerta dall'Impresa in ordine all'attribuzione dei punteggi riferiti al sistema organizzativo dei servizi ed altri elementi aggiuntivi, diverrà impegnativo per gli offerenti.
4. Si evidenzia che, dopo la virgola, saranno considerate solamente due cifre decimali, arrotondate all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Capo 9 – FASE DI GARA

ART 21. Disciplina generale delle sedute

1. Tutte le operazioni in piattaforma avverranno a cura del RUP, o di soggetto delegato, in quanto unico soggetto in possesso delle credenziali ed abilitato ad operarvi.

ART 22. Verifica dei plichi digitali e apertura busta della documentazione amministrativa

1. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
2. La procedura di gara sarà dichiarata aperta il giorno 23.02.2021 alle ore 10,00 presso gli uffici della stazione appaltante ove il RUP, in seduta pubblica telematica, eventualmente supportato o sostituito da un seggio di gara nominato ad hoc, anche in veste monocratica, procederà operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
 - b) verifica della firma digitale ed apertura della Documentazione amministrativa;
 - c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa;
3. Per seduta pubblica telematica s'intende la seduta da remoto, secondo le modalità di cui all'allegato disciplinare informatico Non si svolgerà la seduta in presenza, al fine di rispettare le misure di distanziamento sociale rese necessarie dall'emergenza sanitaria in corso.
4. Le Offerte Tecniche e Economiche resteranno chiuse a SISTEMA e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal RUP, né dalla stazione appaltante né dagli altri concorrenti, né da terzi.
5. Il RUP, o il soggetto incaricato, procederà quindi all'analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell'interesse della Stazione Appaltante, il concorrente, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. L'analisi di dettaglio della documentazione, una volta che essa risulti correttamente acquisita nel procedimento di gara, potrà essere analizzata dal RUP in successive sedute riservate.

22.1 Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

1. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:
 - a) il cui plico è pervenuto dopo il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, oppure sia stato respinto dalla Piattaforma telematica in quanto tardivo;
 - b) i cui documenti digitali presentano modalità di criptazione o di formato digitale informatizzato tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza, ovvero che risulti illeggibile per cause imputabili all'operatore economico;
 - c) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non

rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione vincolante del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;

d) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

e) che incorrono violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:

- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;

- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;

f) assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;

g) che, in caso di avalimento, hanno omesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per l'operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere c), d) e e); oppure hanno indicato un ausiliario che a sua volta si avvale di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avalimento a cascata»);

22.2. Soccorso istruttorio

1. Fuori dai casi di cui all'art. 21.1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio gli offerenti:

a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;

b) che, in caso di avalimento, hanno allegato un contratto di avalimento che non sia completamente idoneo a garantire la Stazione appaltante in quanto incompleto sotto il profilo formale, a condizione che lo stesso contratto non sia affetto di nullità, il suo contenuto sia determinato o determinabile e che il rapporto di avalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti;

c) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

d) la cui garanzia provvisoria:

- è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;

e) che hanno omesso la presentazione del Passoe;

In ogni altro caso in cui l'integrazione documentali non determini la presentazione di una nuova offerta, non leda sostanzialmente la par condicio tra gli offerenti, o comunque rientri nel paradigma normativo per l'applicazione del soccorso istruttorio.

22.3. Procedimento relativo al soccorso istruttorio

1. Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio sulla Piattaforma telematica, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, graduato sulla base della complessità dell'integrazione documentale richiesta, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta;
- d) per irregolarità o carenze di facile soluzione è ammesso un soccorso istruttorio informale e immediato, anche via telefono, o posta elettronica per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione; la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio informale non comporta l'esclusione bensì l'attivazione del soccorso istruttorio di cui alle lettere a) e b).

ART 23. Apertura busta della documentazione tecnica.

1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza delle offerte, nelle modalità previste dal portale, ovvero il RUP, procederà in seduta pubblica telematica allo sblocco e all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica. La data della seduta pubblica sarà resa nota agli offerenti con comunicazione sul portale, con preavviso di almeno 48 ore.
2. In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi.

23.1 Cause di esclusione in fase di esame della «Documentazione Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta interna dell'Offerta tecnica, le offerte:

- a) carenti di elementi sostanziali attinenti all'offerta o comunque irregolari ai sensi dell'art. 59 del Codice;
- b) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- c) che contengono indicazioni di carattere economico idonee a far ritenere violato il principio di segretezza dell'offerta, sia in caso di anticipazione del ribasso offerto, sia in caso in cui l'indicazione di carattere economico sia in grado di incidere significativamente sulle previsioni di convenienza delle offerte, alterando così l'imparzialità dell'iter valutativo della commissione.

ART 24. Apertura busta della documentazione economica e formazione della graduatoria

1. Successivamente, sempre in seduta pubblica telematica e nelle modalità previste dal portale, il RUP procederà allo sblocco e all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione. Il RUP procederà ai calcoli dei relativi punteggi e al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti al fine di redigere la graduatoria. La data della seduta pubblica sarà resa nota agli offerenti con comunicazione sul portale, con preavviso di almeno 48 ore.
2. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

3. La graduatoria provvisoria così visualizzata non dovrà essere considerata ai fini dell'aggiudicazione della procedura. Sarà il RUP a stilare, in modalità offline, la graduatoria provvisoria, nel rispetto dell'ordine decrescente delle offerte ammesse. Ai fini dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno infatti valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica.
4. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà con la richiesta di miglioramento sull'elemento prezzo (certa giurisprudenza impone detta formula richiamando il Regio decreto del 900, e pertanto la imposterei così).
5. In caso di ulteriore parità, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
6. In caso di parità sul anche in relazione al punteggio tecnico, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

24.1. Cause di esclusione in fase di esame della «Documentazione Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta interna dell'Offerta economica, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che non contengono l'indicazione dei ribassi offerto, oppure contengono un'offerta in rialzo, ovvero che siano incomplete di una componente dell'offerta;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
- e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo di quanto previsti dall'articolo 95, comma 10, del Codice, ai sensi del Capo 4, lettera d), ovvero:
 - degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
 - dei costi della manodopera propri dell'offerente;

ART 25. Verifica di eventuali offerte anomale

1. Si attiverà il sub-procedimento di verifica dell'offerta al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 97, comma 3 del Codice. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta allorquando in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. A tal fine il RUP procede richiedendo per iscritto all'offerente sospettato di aver inviato un'offerta anomala di presentare le proprie spiegazioni a dimostrazione della congruità dell'offerta.
3. Nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.
4. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni.
5. Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta può chiedere per iscritto ulteriori

precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni ulteriori.

6. La Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni se l'offerente non presenta le giustificazioni e le eventuali precisazioni entro il termine prescritto.
7. La Stazione appaltante esclude altresì l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, non seria, o che comunque incorra in una delle condizioni di cui al quinto comma dell'art. 97.

Capo 10 – AGGIUDICAZIONE

ART 26. Proposta di aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione è formulata a favore dell'offerta non anomala che risulti utilmente posizionata in graduatoria.
2. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

ART 27. Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito del soggetto competente presso la Stazione Appaltante. In assenza di condizioni ostantive può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 26 e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:
 - a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
 - b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del Codice.

ART 28. Controllo sul possesso dei requisiti

1. Con tempestività e comunque prima della stipula del contratto, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione, con le seguenti modalità:
 - a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; nel periodo transitorio, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, la verifica avverrà sul sistema Avcpass. Per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni, anche per il tramite del sistema Avcpass;
 - b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;

- c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento. Per il fine l'operatore economico è tenuto ad aggiornare le proprie dichiarazioni in caso di fatti sopravvenuti.

ART 29. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

1. L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

ART 30. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

1. L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
2. Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
 - imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti.

Capo 11 – STIPULA DEL CONTRATTO
--

ART 31 Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

1. Il contratto non può essere stipulato prima:
 - a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
 - b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice, se applicabili;
 - c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia ai sensi dell'art 3 comma 2 della Legge n. 121/2020, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.

ART 32 Obblighi dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione appaltante la/le garanzia/e definitiva/e di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, dando atto che l'art. 103;
- c) a depositare presso la Stazione appaltante le polizze assicurative pertinenti, se richieste dai documenti di gara;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula.
- e) a rimborsare alla Stazione appaltante i costi relativi al supporto esterno per la predisposizione degli atti di gara, ovvero per la materiale redazione del contratto e dei relativi allegati, sono posti a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 (cfr. Cons. Stato, sez. Vi, 17.06.2014, n. 3042; Trib. Busto Arsizio, 29 gennaio 2020, n. 161). Detti costi sono quantificati in € 22.838,40 e andranno corrisposti prima della sottoscrizione del contratto. In difetto, la stazione appaltante procederà comunque alla stipula, compensando il credito mediante ritenuta sulla prima fattura utile.
- f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c) e d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere ritirata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
- g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi i danni da ritardo o interruzione dei servizi ed i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.
- h) L'aggiudicatario è altresì obbligato a rimborsare alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Capo 12 – COMUNICAZIONI, QUESITI, DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

ART 33. Comunicazioni agli operatori economici

1. Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:
 - a) mediante la pubblicazione sul profilo di committente, o nella pertinente sezione della Piattaforma, nei seguenti casi:
 - comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
 - risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
 - ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, oppure per mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione, anche ai fini dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, anche se conseguenti al soccorso istruttorio;

b) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), o se rese nell'ambito della funzionalità "comunicazioni della procedura" della <piattaforma, nei seguenti casi:

- eventuale soccorso istruttorio;
- altre comunicazioni al singolo offerente o a offerenti specifici.

ART 34. Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile

1. Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice, per quanto compatibile con le disposizioni che seguono:
 - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede, ordinariamente, all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento;
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, e per il rispetto del termine di sei giorni dal termine per la presentazione dell'offerta previsto dall'art. 74, comma 4 del Codice; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
2. Le richieste di cui sopra devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica per il tramite della specifica funzionalità presente nella stessa;
3. I quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo committente e nella sezione pertinente sulla Piattaforma.
4. Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:
 - consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
 - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

ART 35. Accesso agli atti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:
 - a)** tempestivamente a tutti gli offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis del Codice;
 - b)** agli offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
 - c)** a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

35.1 Eventuali limitazioni all'accesso agli atti

1. L'accesso agli atti per le offerte tecniche, ovvero per quelli relativi al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte, è precluso in presenza di segreti tecnici o commerciali, qualora tale condizione sia stata preventivamente dichiarata dall'offerente in fase di presentazione dell'offerta e/o delle giustificazioni;
2. La mancanza delle preventive dichiarazioni costituisce manifestazione di volontà dell'offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali;
3. Le condizioni di cui al primo capoverso possono essere sindacate dalla Stazione appaltante che può disporre l'accesso agli atti se ne accerti l'oggettiva insussistenza, irrilevanza o pretestuosità; in ogni caso è consentito all'offerente l'accesso agli atti ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

ART 36. Controversie

36.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, sezione di Roma, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
 - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

36.2 Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

ART 37. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- a) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;

- b) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- c) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

ART 38. Riserva di aggiudicazione

1. La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
 - a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
 - b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice, ovvero di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART 39. Altre disposizioni e informazioni

39.1 Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

39.2 Legge di gara

Costituiscono legge di gara, oltre al bando ed al presente disciplinare, il capitolato speciale di appalto ed allegati e lo schema di contratto.

39.3 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Il Titolare del trattamento dei dati personali relativamente alla gestione della procedura di gara è la stazione appaltante.

ART 40. Formulari/Allegati al disciplinare di gara

1. DGUE
2. Modello di offerta economica
3. Modello Attestazione sopralluogo
4. Modello riservatezza
5. Modello disciplinare telematico;
6. Elenco non nominativo del personale in servizio presso il gestore uscente;
7. Capitolato speciale di appalto ed allegati (disciplinare tecnico, piano dei servizi, elenco prezzi unitari);
8. Schema di contratto

Castel Gandolfo, li 30 dicembre 2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Silvia Giannuzzi